



## ULTIM'ORA: COMUNICATO A.N.T.I.C.O.

### COVID-19: LINEE GUIDA DEL NOSTRO COMITATO SCIENTIFICO

Milano, 15 marzo 2020

Caro associato,

a seguito degli ultimi sviluppi e andamenti generali della situazione legata all'emergenza Covid-19, pur ribadendo che dal tenore letterale dei decreti in materia finora emanati e attualmente in vigore, e in particolar modo dal DPCM del 11/03/2020, non emergono cause **espressamente ostative** all'esercizio delle attività svolte **all'ingrosso** (tra cui, "compro oro", vendita di oro da investimento, anche frutto di produzione, ecc.), così come debitamente chiarito nella ultima circolare n. 4 del 12 marzo 2020, la scrivente, premesso che:

- l'emergenza nazionale del problema sta assumendo dimensioni e stati di avanzamento sempre più importanti dal punto di vista del contenimento e gestione del fenomeno;
- Il quadro normativo, al momento, nella sua stesura generale con relative evoluzioni, nonché nel suo tenore strettamente letterale risulta, per alcuni versi, **incapiente e poco esaustivo** sotto il profilo della chiarezza delle disposizioni stesse;
- il legislatore, con il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ha attribuito vari poteri esecutivi e dispositivi alla varie autorità locali, con la seguente previsione: *"..... le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*.
- a tal guisa, i vari controlli effettuati dagli organi preposti sull'intero territorio nazionale assumono diversi orientamenti sanzionatori e dirimenti che sfociano in provvedimenti, tal volta, difformi tra di loro, e in alcuni casi distorti;
- può accadere, che in questo frangente di quasi totale confusione generale, le stesse autorità, uomini e mezzi di controllo attivi sul campo, potrebbero adottare misure operative di contrasto alle violazioni previste, basate su mere interpretazioni soggettive e/o dei propri organi e autorità di comando;
- che va da sé, che l'attività di compro oro (rif. Dlgs n. 92/2017), così come l'attività espletata dall'Operatore Professionale in oro, di cui alla legge n. 7/2000, **non rappresentano attività di**



erogazione di servizi finanziari, tanto da non rientrare nelle disposizioni contemplate all'art. 1, comma 4 del DPCM del 11 marzo 2020;

- che l'art. 1 della legge n. 7/2000, dopo aver chiarito che per "oro" si intende non solo oro da investimento (lingotti, monete, placchette), ma anche il "materiale d'oro ad uso industriale", dispone il "commercio di oro" non limitandosi solo ed esclusivamente al commercio strettamente al dettaglio, ma tutt'altro, nei casi di specie (aziende di produzione e lavorazione dell'oro) riferendosi ad aziende produttive di natura industriale;
- che, al di là di qualsiasi previsione e/o restrizione normativa, l'esercizio di ogni attività economica ancora in svolgimento, obbliga a rispettare le misure base di salvaguardia contemplate dai vari decreti in materia finora emanati, tra cui la limitazione degli spostamenti di persone fisiche;
- che le presenti indicazioni vengono rese al fine di evitare inutili, ingiuste e scongiurabili sanzioni amministrative che sfocerebbero in contenziosi,

ritiene opportuno diffondere ai propri iscritti, per le loro varie e specifiche attività espletate, le sopra esposte indicazioni e considerazioni finalizzate ad una più equilibrata valutazione da porre in essere in merito ad una eventuale decisione di prosecuzione delle proprie attività espletate.

Restando a tua disposizione,

Cordiali saluti

La Direzione Amministrativa